UNIONE EUROPEA

PI
Distretto Industriale di Solofra

BANDO ATTUATIVO DELLA SCHEDA PROGETTO PREG 009

Art. 1
Riferimenti normativi

1. Il presente Bando disciplina le modalità attuative degli Aiuti in favore delle PMI industriali, artigiane e di servizi operanti nei territori dei comuni ubicati all'interno dell'area territoriale del PI "Distretto industriale di Solofra".
2. Il Bando prevede un funzionamento a sportello, la cui apertura è prevista il 30° giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul BURC e la cui chiusura coincide con l'esaurimento dei fondi resi disponibili dall'Amministrazione regionale.
3. Il regime di aiuto afferente al presente Bando e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L. 10 del 13/1/2001, e pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 30/06/2007.
4. Tale regime si applica inoltre nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
   - Regolamento (CE) n. 1260/1999 - Recante disposizioni generali sui fondi strutturali
   - Regolamento (CE) n. 1783/1999 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
   - Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Reg. (CE) n. 1145/2003;
   - Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali), integrato dal Reg. (CE) n. 2355 del 27/12/2002
   - Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
   - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – " Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
   - Legge 8 agosto 1985, n. 443 - "Legge quadro per l'Artigianato" – e successive modificazioni ed integrazioni;
   - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – "Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" - e successive modificazioni e integrazioni;
   - Art. 3 della Legge Regione Campania n. 10/2001 - Istituzione e operatività dei regimi regionali di aiuto in esenzione;
   - POR Campania 2000 – 2006 - Decisione C (2000) n. 2347 adottata l'08.08.2000 e relativo Complemento di Programmazione, Misura 4.2, az. b);

Art. 2
Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese, iscritte al registro delle imprese, con unità locale ubicata nel territorio del PI "Distretto industriale di Solofra".

Ai fini del presente Bando, per la definizione di "Piccola e Media Impresa", si fa riferimento al Decreto del MAP del 18.04.2005 **(allegato n. 1)** di recepimento della "Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 124 del 20.05.2003)**.**

2. Le PMI ammissibili, come beneficiari degli interventi previsti dal presente bando, sono quelle che operano nel settore della "preparazione e concia del cuoio" di cui al codice DB 19.1 della Classificazione delle attività economiche "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 o nella corrispondente sezione della "Classificazione ATECO 2002"**.**

Tale regime di aiuto non si applica:

1. Alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato ad eccezione dei settori di cui alla sezione DA della classificazione Istat 1991 o nella corrispondente sezione della "Classificazione ATECO 2002";
2. alle attività connesse all'esportazione, vale alle attività direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

3. alle attività condizionate all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
4. alle spese di funzionamento.

Non sono, altresì, ammissibili i programmi riguardanti i settori disciplinati dalla vigente disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002 e G.U.C.E. C263 del 1° novembre 2003).
Gli investimenti oggetto di intervento devono essere finalizzati all'avvio ovvero alla prosecuzione di attività ricomprese tra quelle dei settori agevolabili.

3. Non possono accedere alle agevolazioni le PMI, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02).
Sono altresì escluse dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.

4 Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono:

- essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;

Art. 3
Programmi di Investimento e iniziative ammissibili

1. Le iniziative devono riguardare una sola unità locale ubicata nel territorio del PI "Distretto industriale di Solofra" e devono essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione.

   Si precisa che la data di "avvio" del programma è quella del primo dei titoli di spesa ammissibili e quella di "ultimazione" coincide con quella di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. La data di effettuazione della spesa è quella del pagamento del relativo titolo (fattura).

2. Le iniziative ammissibili sono quelle che hanno ad oggetto il ricorso a servizi di consulenza per:
   - l'ottenimento della certificazione ambientale (sistemi di gestione ambientali, procedure di certificazione e audit ambientale (ISO 14000, EMAS, audit energetico), etichettatura ecologica, (ECOLABEL).

3. Gli investimenti oggetto di tali iniziative sono quelli utilizzati nel ciclo produttivo o a supporto dello stesso.
   Le spese ammissibili, per le suddette iniziative, sono quelle sostenute per:
   - servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS II, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE);

4. Non sono ammessi alle agevolazioni quei servizi per i quali il primo dei titoli di spesa (ivi compresi, nel caso di locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing) sia stato emesso in data antecedente la presentazione della domanda di ammissione.
5. Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti che riguardano aspetti legati alla gestione corrente. Le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza non sono riconosciute ammissibili se aventi carattere continuativo o periodico.
6. Il costo agevolabile riguarda sia la spesa per consulenze che quelle per il rilascio del certificato da parte dell'Ente certificatore.
   Il costo ammissibile per consulenze non potrà comunque essere superiore a due volte il corrispettivo per il rilascio dell'attestazione da parte dell'ente certificatore del sistema, nell'importo risultante da specifico preventivo.
   Sono ritenute ammissibili esclusivamente le certificazioni rilasciate da Ente di certificazione membro dell'EA (European Accreditation of Certification) riconosciuto a livello nazionale degli Stati membri dell'UE e dell'EFTA. Tale riconoscimento è subordinato alla conformità alla norma EN 45010.L'Ente Certificatore deve essere abilitato al rilascio di certificazione nel settore di attività dell'impresa richiedente le agevolazioni.
   In ogni caso l'agevolazione corrispondente a tali investimenti, non può superare i seguenti massimali:
   - 103.290,00 **€** per la registrazione EMAS, per il marchio ecologico sui prodotti e per il marchio nazionale sui prodotti;
   - 25.820,00 **€** per le certificazioni secondo gli standard ISO 14001;

7. Per il riconoscimento delle prestazioni per l'acquisizione dei servizi reali, è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative messe in atto dall'impresa beneficiaria. Esse devono essere fornite da società di servizi o da professionisti iscritti ad albo, che non abbiano alcun legame funzionale con l'impresa beneficiaria;
8. Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori.
9. Non possono formare oggetto di agevolazione i costi relativi ai servizi autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.
10. I servizi agevolati non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche, definita come aiuto di stato. Inoltre, in presenza di atti concessivi di altre agevolazioni, non è possibile presentare la domanda di prenotazione delle risorse ai sensi del presente Regolamento per i medesimi beni e servizi.
11. Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei requisiti dichiarati sussistenti alla data di sottoscrizione della domanda di prenotazione delle risorse. Tale data non potrà risultare antecedente di oltre 30 giorni quella di consegna della domanda stessa, a pena di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni.

ART. 4
(Risorse disponibili, Termini di presentazione domande e Misura dell'agevolazione)

1 Le risorse disponibili sono pari a euro **750.000,00.**
2 Il presente bando chiude il giorno successivo a quello in cui si verifica in via previsionale l'esaurimento delle risorse rese disponibili e comunque non oltre il 60 giorno successivo alla sua apertura.
3 Nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria per la regione Campania, la misura dell'agevolazione è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni e servizi ed è pari al 50% della spesa ammissibile complessiva.
4 Il contributo, nella forma di contributo in c/capitale, è erogato in un'unica soluzione.
5 Il totale degli investimenti ammissibili alle agevolazioni non può superare il limite massimo di 150.000 euro.

ART. 5
(Modalità e procedure per l'ammissione delle agevolazioni)

1. La domanda per l'ammissione alle agevolazioni viene presentata dall'impresa, utilizzando il modulo di domanda predisposto dal Gestore (**allegato n. 2**), successivamente all'emissione dell'ordine e relativa conferma d'ordine ovvero alla stipula del contratto che, comunque, devono risultare successivi alla data di pubblicazione sul BURC del Decreto Dirigenziale di attivazione dello sportello. Con riferimento alle diverse forme di acquisizione, i contratti, o in alternativa gli ordini/conferme d'ordine, contratti, o in alternativa gli ordini/conferme d'ordine, devono essere condizionati, anche attraverso idonea alternativa documentazione, al positivo esito della domanda di prenotazione. Indipendentemente dalla data di stipula dei contratti ovvero di emissione dell'ordine e relativa conferma d'ordine, non possono essere ammessi alle agevolazioni quei beni/servizi le cui spese siano state fatturate e/o pagate anche parzialmente in data pari o antecedente alla presentazione della domanda di ammissione o che, a qualsiasi titolo, siano stati già posseduti in data antecedente la data di presentazione della domanda di ammissione (nel caso di acquisizione in locazione finanziaria si fa riferimento alla fattura della società fornitrice alla società di leasing e a quella della società di leasing alla società locataria). Sono quindi ammessi solo quegli investimenti realizzati e fatturati dopo la presentazione della domanda di ammissione delle risorse. In sede di domanda di erogazione è consentito all'impresa di richiedere le agevolazioni tenuto conto delle intervenute modifiche delle modalità di acquisto. In tali casi, al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti, unitamente alla documentazione comprovante l'acquisto dei beni, deve essere fornita anche copia degli atti riferiti alle modalità di acquisizione indicate nella domanda di prenotazione .
2. Il modulo è disponibile in rete ai seguenti indirizzi Internet (www.regione.campania.it , www.mcc.it;).
3. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dell'impresa e dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza del Collegio medesimo, da un revisore contabile iscritto al relativo registro ed esterno alla ditta stessa. Essa deve:
   - riportare sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni;

- attestare il possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando i soggetti sottoscrittori relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti (Art. 76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000);

4. La domanda di ammissione deve:
   a) essere riferita ad una sola unità locale ubicata nella regione Campania;
   b) essere inoltrata agli uffici di MCC SpA, Via Piemonte 51 – Roma, mediante invio con raccomandata A/R; Contestualmente all'inoltro della raccomandata A/R l'impresa dovrà inviare a mezzo fax a MCC SpA copia della prima pagina del Modulo di domanda di ammissione e della ricevuta della raccomandata.
5. Alla Domanda di Ammissione deve essere allegata la Scheda tecnica **(allegato n. 3)**
6. Entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, previa verifica da parte del Gestore della regolarità formale delle istanze e della disponibilità delle risorse, è comunicata l'ammissione alle agevolazioni. L'esito verrà comunicato da parte del Gestore concessionario, a mezzo raccomandata A/R, alle imprese ammesse alle agevolazioni ed alle imprese le cui istanze sono state ritenute non ammissibili.
7. L'ammontare dell'agevolazione da prenotare è determinato in rapporto al costo agevolabile dei servizi, secondo l'aliquota prevista.
8. Sono motivi di esclusione:
   - l'incompletezza ovvero la non conformità della domanda agli elementi contenuti nel modulo predisposto dal Gestore nonché alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
   - l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dal Gestore;

Nel caso in cui le risorse residue non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti pervenuti nel giorno in cui si verifica in via presuntiva l'esaurimento delle risorse, le residue risorse disponibili verranno assegnate alle imprese interessate con la procedura del riparto proporzionale all'importo ammissibile.

ART. 7
(Realizzazione degli investimenti)

1. Entro il limite massimo di **18 mesi** dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, gli investimenti devono essere totalmente realizzati. Entro 30 giorni dalla suddetta data, l'impresa dovrà rendicontare gli investimenti realizzati provvedendo alla presentazione della domanda di erogazione.
2. I pagamenti relativi ai beni o servizi ammessi alle agevolazioni devono essere esclusivamente effettuati a mezzo bonifico bancario.
3. In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano investimenti realizzati:
   a) *beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni*: quando sono "consegnati" – condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo.. Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della domanda di erogazione.
   Per quanto concerne il pagamento dei servizi oggetto dell'agevolazione, occorre tenere presente che:
      - nel caso di acquisizione diretta ovvero di acquisizione ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, nei termini previsti dall'art. 7, deve risultare pagato l'intero importo fatturato;

      Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, si considera il controvalore pari all'imponibile ai fini IVA e più precisamente quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".
      Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

6. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante servizi per i quali è stata chiesta e ottenuta l'agevolazione, deve essere riportata, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dal Bando previsto dalla scheda P 000 009 - Distretto industriale di Solofra". Ogni fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sarà considerata ammissibile e determinerà la revoca della corrispondente agevolazione.
7. Eventuali variazioni in aumento del costo dei servizi per i quali è stata prenotata l'agevolazione sono considerate prive di efficacia ai fini delle liquidazione, che verrà comunque commisurata al costo effettivo del servizio oggetto dell'investimento, qualora variato in diminuzione.
8. Non sono ammesse variazioni in diminuzione dell'investimento, tali da comportare una riduzione dello stesso che superi il 15% dell'investimento ritenuto ammissibile in fase di prenotazione. In caso di superamento del suddetto limite si procede alla revoca dell'agevolazione concessa.

ART.8
Modalità di erogazione

1. L'agevolazione viene erogata su richiesta dell'impresa tramite il modulo predisposto dal Gestore compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata.
2. La domanda di erogazione delle agevolazioni **(allegato n. 4)** deve essere presentata a MCC S.p.A. non anteriormente alla comunicazione di avvenuta prenotazione delle risorse e, comunque, entro 2 mesi dalla data fissata nel precedente art. 7 per l'ultimazione degli investimenti, **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**. A tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata. Anche per questa fase, il Gestore renderà disponibili i moduli mediante rete Internet (www.mcc.it; www.regione.campania.it).
3. Previa verifica del Gestore circa la regolarità formale e la compatibilità della domanda di erogazione con quanto dichiarato all'atto della domanda di ammissione, la domanda di erogazione è approvata da MCC SpA nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.
4. Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.
5. Le richieste di erogazione decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 60 giorni dalla data della richiesta del Gestore stesso.
6. Il Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) alle imprese l'ammissione alla liquidazione dell'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 10 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera.
7. Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di erogazione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia giurata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui all'**allegato n. 6** , in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.
8. Il contributo è erogato all'impresa con valuta corrente. Tale contributo è concesso relativamente alle spese sostenute, in un'unica soluzione. Per la modalità di acquisto della locazione finanziaria il contributo è erogato sulla base dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di erogazione al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali.
9. Per quanto non espressamente sancito dalla presente disciplina, si applicano le disposizioni di cui al vigente Regolamento relativo alle agevolazioni a valere sulle leggi nn. 1329/65 e 598/94, art. 11, in quanto compatibili o non derogate dal presente Regolamento.

ART.9
Revoca del contributo

Il contributo viene revocato nei casi di:

a) risoluzione;
b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
c) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

Il contributo è inoltre revocato:

a) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
c) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni di all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

ART 10
Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
Gli uffici di MCC, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Campania, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.
Qualora la Regione Campania ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, essa determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici di MCC comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.
Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998.

ART. 10
(Cofinanziabilità degli interventi)

Gli strumenti di aiuto di cui al presente bando, limitatamente ai settori inseriti nel POR Campania 2000-2006, saranno cofinanziati con fondi FESR..

ART. 11
Adempimenti della Regione Campania

1. La regione Campania procede ad informare l'impresa della natura "de minimis" dell'aiuto e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis" dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.
2. La regione Campania può erogare il nuovo aiuto "de minimis" solo dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis"concessi nel periodo di riferimento dei tre anni ad un livello eccedente i 100.000 euro.
3. la Regione Campania registra e riunisce tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente Bando. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente Bando sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta della Commissione, la regione Campania trasmette, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie se siano state rispettate le condizioni del presente Programma, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto "de minimis" ricevuto da una determinata impresa.